Comune di Fosdinovo

Provincia di Massa Carrara

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30.07.2020

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1)- Il presente regolamento disciplina, in attuazione di quanto disposto dalla Legge Regionale Toscana (di seguito Legge Regionale) n. 21 del 27 febbraio 2015 recante "*Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico- motorie-ricreative e modalità di affidamento di impianti sportivi*" le modalità di gestione ed uso degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Fosdinovo.
2)-L'affidamento degli impianti è finalizzato ad ottimizzare, sviluppare ed incrementare la pratica sportiva e ricreativa, nell'ottica di una corretta e coordinata diffusione dell'educazione fisica e sportiva.

ART. 2
IMPIANTI SPORTIVI E CRITERI PER IL LORO USO
1) Gli impianti sportivi comunali oggetto del presente regolamento sono i seguenti:
a) Campo di calcio "A. Mulattieri" in frazione Caniparola;
b) Campo di calcio in località "Gignola" di Fosdinovo capoluogo;
c) Campo da tennis in località "Torretta" di Fosdinovo Capoluogo.
2) Le palestre scolastiche comunali sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

ART. 3
FORME DI GESTIONE E SOGGETTI
1. Gli impianti sportivi di proprietà comunale possono essere gestiti nei seguenti modi:
A) direttamente dal Comune;
B) mediante affidamento in gestione, comprensiva dell'uso sportivo.
2. Qualora il Comune non intenda o non possa gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affida la gestione, in via preferenziale, ai seguenti soggetti ai sensi dell'art. 14, comma 1, della LRT n.21/2015:
a) Associazioni o società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro;
b) Enti di promozione sportiva;
c) Discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali;
d) Consorzi, associazioni tra i soggetti di cui ai punti a), b) e c) anche con altri soggetti di promozione sociale.
3. L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 può avvenire solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione previste, comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.

ART. 4
CRITERI GENERALI PER L'AFFIDAMENTO
Gli impianti di cui all'art. 2 possono essere gestiti direttamente dal Comune, o tramite affidamento in gestione ai soggetti di cui all'art. 3 attraverso la stipula di apposita convenzione. L'Amministrazione Comunale diversifica le procedure di selezione per l'affidamento della gestione degli impianti di sua proprietà o ad esso affidati, in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli stessi ai sensi dell'art.15, comma1, lett. b) della LRT n.21/2015.
Qualora l'Amministrazione Comunale decida di non gestire direttamente gli impianti sportivi di proprietà, il concessionario della gestione sarà scelto, ai sensi dell'art.15, comma 1, lett a) della

LRT n.21/2015, mediante pubblico avviso da pubblicare sul sito del Comune e da affiggere all'Albo Pretorio del Comune, tra i soggetti indicati nell'art. 3, secondo i seguenti criteri, tenendo conto della specificità degli impianti e della loro valenza economica.
a) Compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quelle praticabili nell'impianto;
b) Assenza di posizione debitorie nei confronti del Comune di Fosdinovo;
c) Ottimizzare la fruizione degli impianti da parte di tutti i cittadini ai fini di incentivare l'esercizio di pratiche sportive tenendo conto della valenza sociale e sanitaria della pratica delle attività fisiche per il raggiungimento del benessere della persona, con particolare attenzione ad assicurare la pratica sportiva alle fasce più giovani e alle più anziane della popolazione.
d) **Priorità per l'affidamento degli impianti ai soggetti di cui all'art. 3 comma 2 aventi sede legale o attività abituale nel territorio comunale e che abbiano il numero di associati residenti nel comune di Fosdinovo più alto, che per la loro natura possono assicurare una più alta capacità di interpretare e intercettare i bisogni della comunità locale in ambito sportivo.**
e) Garanzia di imparzialità nel permettere l'utilizzo ai soggetti che ne facciano richiesta all'affidatario, con priorità per i soggetti indicati all'art. 3 comma 2.
f) Favorire il carattere interdisciplinare delle attività sportive praticate e praticabili negli impianti in relazione alle caratteristiche degli stessi nonché la gestione integrata con altri soggetti;
g) Differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;
h) Durata massima dell'affidamento della gestione pari ad anni tre **prolungabili a quattro nel caso di importanti migliorie strutturali (per un importo comunque non inferiore a 12 mensilità rivalutabili con indice ISTAT) da effettuare a carico del gestore.**
i) Garanzia circa la compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico praticabili straordinariamente negli impianti sportivi con il normale uso degli stessi.
2. Il Comune può conferire al soggetto gestore la programmazione dell'utilizzo degli impianti e la stesura di un regolamento interno specifico per l'utilizzo dell'impianto (nel rispetto del presente regolamento e della L.R 21/2015) in caso di più utilizzatori, previa comunicazione dello stesso al Comune.

ART.5
MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
1. La scelta del soggetto a cui affidare la gestione degli impianti avviene, in via ordinaria, previa pubblicazione di avviso pubblico all'albo pretorio e sul sito internet del Comune, per garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati, non inferiore a 15 giorni in relazione al contenuto dell'avviso.
2. L'avviso indica:
- l'impianto
- le discipline sportive praticabili o compatibili nell'impianto
- gli obblighi a carico del gestore e del Comune
- le condizioni economiche
3. E' prevista la possibilità di affidare congiuntamente la gestione di più impianti.
4. Per casi di particolare rilevanza per la comunità locale, gli impianti sportivi potranno eventualmente essere assegnati direttamente senza l'emanazione dell'avviso a soggetti locali che effettuano la disciplina sportiva prevista per l'impianto in campo sportivo/agonistico e che risultino per la comunità locale punto di riferimento per la pratica sportiva svolta, con necessità di disporre in via preminente, di adeguata struttura **per la durata di un anno sportivo**.

ART. 6
PROFILI ECONOMICI
1. Sulla base della stima delle spese di gestione e della finalità di ottimizzare la fruizione degli impianti, il Comune stabilisce nell'avviso:

-il canone che intende ricevere con l'indicazione dei possibili rialzi o il contributo che intende conferire per la gestione e la eventuale suddivisione dei costi delle utenze tra Comune e soggetto gestore.
2. Il Comune può consentire al soggetto gestore l'utilizzo di spazi pubblicitari, la gestione di esercizi di ristoro presenti presso le strutture, punto vendita di beni e prodotti inerenti l'attività sportiva in conformità e secondo le vigenti disposizioni di legge.

ART. 7
CRITERI BASILARI DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE
1. La scelta del soggetto gestore avviene sulla base di criteri economici e qualitativi.
2. Il criterio **economico** consiste negli elementi indicati a precedente articolo 6.
3. I criteri **qualitativi** tengono conto dei seguenti fattori:
a) esperienza nella gestione di impianti destinati alla medesima attività sportiva e nelle specifiche discipline sportive previste per gli impianti,
b) risultati agonistici (in caso di attività agonistica) ottenuti dalla associazione
c)data di fondazione dell'associazione e di ininterrotta attività alla data di presentazione dl bando-domanda.
d) qualificazione professionale degli istruttori e delle figure tecniche utilizzate, previste per la tipologia di impianto con particolare riguardo alla presenza in ordine di importanza di :
1-laureati in scienze motorie o diplomati ISEF-
2-tecnici in possesso di qualifiche CONI
3-tecnici delle federazioni sportive nazionali;
4-tecnici degli enti di promozione sportivi riconosciuti del CONI
5-tecnici di altre federazioni e enti non riconosciuti del CONI.
6-tecnici di discipline sportive associate
e) affidabilità economico-gestionale;
f) progetto tecnico-economico di gestione e miglioramento dell'impianto;
g) organizzazione di attività rivolte a bambini, giovani, disabili, anziani, e per l'integrazione di categorie a rischio sociale;
h) indicazione di come sarà gestita la possibilità di usufruire dell'impianto a tutti i cittadini, compatibilmente con le prioritarie esigenze dell'affidatario;
i)le eventuali forme di investimenti da realizzare finalizzati al miglioramento delle strutture e delle attrezzature tecnologiche anche in relazione all'efficientamento energetico.
l) soggetti di cui all'art. 3 comma 2 aventi sede legale o attività abituale nel territorio comunale e che abbiano il numero di associati residenti nel comune di Fosdinovo più alto.

ART. 8
PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO E GESTIONE
1. Sulla base dei contenuti del presente regolamento la Giunta Comunale approva un apposito atto d'indirizzo con il quale si esprime la volontà di procedere all'affidamento in gestione dell'impianto sportivo e si stabiliscono l'entità del contributo da porre a base della selezione pubblica e gli indirizzi essenziali per l'affidamento
2. L'affidamento avviene con determinazione del Responsabile dell'area competente che approva e sottoscrive anche la convenzione.
3. La gestione deve prevedere personale qualificato, sia esso volontario o esterno, in regola con le normative vigenti in relazione a ciascuna tipologia di personale necessario;
4. Il personale a qualunque titolo impiegato deve possedere le assicurazioni previdenziali, assistenziali e antinfortunistiche obbligatorie per legge. Qualora rientri nella categoria del personale dipendente devono essere rispettati i vigenti CCNL. Il Comune non risponderà del mancato rispetto di quanto indicato e delle eventuali retribuzioni non corrisposte.

5. Il soggetto gestore deve essere in possesso di apposita polizza assicurativa per responsabilità civile per danni a persone e cose, incluso lo stesso impianto, derivanti dall'esercizio dell'attività di gestione.
6.Tutte le comunicazioni alle Autorità di Pubblica Sicurezza, alle autorità mediche ed a quelle preposte alla vigilanza e all'ordine pubblico, in ordine alle manifestazioni programmate nonché, ove richieste, le preventive autorizzazioni previste per legge, devono essere effettuate esclusivamente dal gestore **senza alcuna responsabilità da parte del Comune di Fosdinovo.** Ove per le iniziative connesse all'uso dell'impianto o della struttura sia previsto l'accesso **del pubblico pagante**, il richiedente ne dovrà dare preventiva comunicazione al Comune e/o al gestore ove presente e sotto la propria responsabilità dovrà acquisire i pareri e nulla osta previsti dalle leggi. Fanno carico ai richiedenti anche le spese S.I.A.E qualora queste siano previste.
7. I soggetti gestori sono responsabili dello svolgimento delle attività durante le ore assegnate e comunque, per il periodo in cui permangono all'interno degli impianti persone ed atleti, per eventuali danni arrecati agli immobili, impianti, attrezzature, cose e persone, oltre che per l'ingresso di estranei nell'impianto, salvo che ciò si sia verificato con forza, violenza o dolo.

ART. 9
TARIFFE E ORARI DI APERTURA
1. **Le tariffe per l'uso degli impianti da parte di soggetti diversi dal gestore** sono determinate con apposito atto della Giunta comunale sulla base dei valori correnti di mercato per impianti di analoghe caratteristiche e tenendo conto di eventuali riduzioni per promuovere la diffusione delle pratiche sportive, della parziale o totale esenzione dai costi tariffari per particolari categorie di fruitori (ad esempio disabili, anziani, scuole).

ART. 10
RENDICONTAZIONE e CONTROLLI
1. Il soggetto gestore ha l'obbligo di rendicontare annualmente al Comune i principali dati organizzativi e contabili della gestione.
2. Il Comune può effettuare controlli per la verifica degli obblighi previsti dalla Convenzione.

ART. 11
CONVENZIONE: CONTENUTI OBBLIGATORI
La Convenzione per l'affidamento stabilisce i criteri d'uso dell'impianto sportivo, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione dello stesso e contiene obbligatoriamente i seguenti elementi:
a) durata dell'affidamento,
b) indicazione della tipologia di discipline sportive praticabili nella struttura;
c) modalità di accesso degli utenti
d) attività ed oneri a carico del soggetto gestore
e) attività ed oneri a carico del Comune
f) obbligo del gestore a conformarsi alle tariffe d'uso stabilite dalla Giunta comunale
g) modalità del controllo da parte del Comune
h) obbligo da parte dell'affidatario di stipula di specifiche polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi
i) modalità di recesso dal contratto sia da parte del Comune che da parte dell'affidatario
l) modalità di risoluzione
m) verifica dello stato di attuazione degli impegni assunti e penali in caso di inadempienze
n) fidejussione a garanzia dei danni o danneggiamenti alla struttura rilevati alla fine del periodo di gestione.

ART 12
USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE
1. La gestione degli impianti di cui al presente regolamento può essere svolta direttamente dal Comune ai sensi dell'Art 3 comma 1.
2. Tutti coloro che intendono utilizzare gli impianti sportivi di cui al presente articolo per l'intera stagione agonistica, devono presentare apposita istanza al Comune entro il **15 luglio** di ciascun anno.
3. Le istanze di cui al comma 2 debbono contenere, oltre alle generalità del richiedente, anche gli elementi necessari per l'identificazione del tipo di attività continuativa o manifestazione promossa, degli scopi e delle responsabilità relative all'iniziativa ed in modo particolare dovrà contenere gli elementi atti a sollevare l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall' iniziativa nonché a garantire l'Amministrazione comunale da eventuali danni arrecati agli impianti e/o alle attrezzature.
4. Al fine di consentire una valutazione delle richieste che pervengono l'Amministrazione, con atto della Giunta Municipale, individuerà i criteri di scelta sulla base dei principi del presente Regolamento.
5. Le Società, le Associazioni e gli Enti di promozione autorizzati all'uso degli impianti che organizzano corsi di avviamento alle discipline sportive o corsi di attività motorie hanno l'obbligo, prima dell'inizio dell'attività, di comunicare, all'Ente Locale:
-il nome degli istruttori e la loro qualifica sportiva, il tipo di corso, i giorni, le ore settimanali e la durata di svolgimento;
-il numero dei partecipanti e la quota di iscrizione, iniziale e/o mensile, se richiesta.
6. Per i tornei, le manifestazioni sportive non agonistiche e per quelle extrasportive aperte al pubblico, oltre al nome del responsabile e al tipo di attività, deve essere comunicato all'atto dell'istanza il prezzo del biglietto, se l'ingresso è a pagamento.
7. L'inosservanza degli obblighi prescritti può comportare la sospensione dell'autorizzazione all'uso ed in caso di perseveranza la revoca, ferma restando l'applicazione di una penale.
8. Tali comunicazioni dovranno altresì essere esposte a cura degli utilizzatori in apposite bacheche situate presso gli impianti sportivi utilizzati.

ART 13
USO DEGLI IMPIANTI DA PARTE DEL COMUNE PER MANIFESTAZIONI
1. Il Comune **ha la facoltà di disporre sempre, pienamente e liberamente di tutti gli impianti gestiti direttamente, o di quelli dati in gestione per consentire:**
_ Lo svolgimento di attività educativa, formativa e motoria generale, gestita direttamente dall' Amministrazione comunale o attraverso la collaborazione della scuola o dei vari enti di promozione, rivolto ai ragazzi in età scolare, agli adulti o agli anziani;
_ Alle associazioni e società sportive regolarmente costituite, affiliate alle rispettive federazioni od enti di propaganda e di promozione sportiva riconosciuta per legge che disputino regolari campionati per manifestazioni o iniziative **di carattere straordinario**;
_ Ad altri enti o associazioni ricreative, culturali, politiche, sindacali, **ai Comitati di Frazione** per iniziative e manifestazioni di interesse pubblico collettivo,
2. Per lo svolgimento delle iniziative e manifestazioni di cui al comma 1, **che abbiano pertanto carattere straordinario e di evento**, gli enti richiedenti dovranno provvedere ad inoltrare apposita richiesta scritta indirizzata all'Assessore allo sport almeno 30 giorni prima dell'iniziativa stessa. Alla richiesta, che dovrà contenere la dichiarazione di rispetto delle norme di utilizzo previste nel presente regolamento, il Comune trasmette una motivata risposta, **previa acquisizione del parere del gestore dell'impianto.**

ART. 14
NORMA TRANSITORIA E FINALE
Le norme del presente regolamento si applicano alle convenzioni stipulate successivamente alla sua entrata in vigore.
Per quanto non qui disciplinato si fa riferimento alla Legge Regionale Toscana n. 21/2015.